

VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA IMPIEGATA NELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI EDILI

D.M. n. 143 del 25 giugno 2021

ANCE VCO

ANCE BIELLA

ANCE NOVARA VERCELLI

12 SETTEMBRE 2022

Federica Fedeli

■ DM N. 143/2021 - VERIFICA DELLA CONGRUITÀ NEL SETTORE EDILE

- PUBBLICATO IL 19.07.2021
- IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 8, COMMA 10-BIS DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. N. 120/2020



10-BIS. *Al Documento unico di regolarità contributiva è aggiunto quello relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

DM N. 143/2021 - VERIFICA DELLA CONGRUITÀ NEL SETTORE EDILE

ART. 105, CO. 16 D.LGS N. 50/2016



Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato

ART. 49, CO. 3, LETT. B) D.L N.77/2021



Le amministrazioni competenti:

(...)

b) adottano il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera, di cui all'articolo 105, comma 16, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e all'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120

■ DM N. 143/2021 - VERIFICA DELLA CONGRUITÀ NEL SETTORE EDILE

- RECEPISCE QUANTO PREVISTO DALL'ACCORDO DELLE PARTI SOCIALI EDILI DEL **10.09.2020** E DALLA RELATIVA TABELLA RECANTE GLI INDICI DI CONGRUITÀ
- SI APPLICA AI LAVORI EDILI PER I QUALI VIENE EFFETTUATA LA DENUNCIA DI INIZIO LAVORI ALLA CASSA EDILE/EDILCASSA TERRITORIALMENTE COMPETENTE DAL 1° NOVEMBRE 2021
- Non SI APPLICA AI LAVORI AFFIDATI PER LA RICOSTRUZIONE DELLE AREE TERRITORIALI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL **2016**

■ AMBITO DI APPLICAZIONE

LA VERIFICA DELLA CONGRUITÀ SI RIFERISCE ALL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA RELATIVA ALLO SPECIFICO INTERVENTO REALIZZATO NEL SETTORE EDILE*:

- NELL'AMBITO DEI LAVORI PUBBLICI (SENZA SOGLIA MINIMA DI IMPORTO);
- NELL'AMBITO DEI LAVORI PRIVATI, CON RIFERIMENTO ALLE OPERE IL CUI VALORE RISULTI COMPLESSIVAMENTE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 70.000 EURO.

D.Lgs n. 81/2008

ALLEGATO X

ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile

■ AMBITO DI APPLICAZIONI

* **RIENTRANO NEL SETTORE EDILE**

*tutte le attività, comprese
resa dall'impresa affidata
collettiva edile, nazionale e
di lavoro comparativamente*

TENUTO CONTO ANCHE DI QUANTO PREVISTO DALL' ALLEGATO X AL DLGS N. 81/2008

■ MODALITÀ DI VERIFICA

- LA VERIFICA DELLA CONGRUITÀ È EFFETTUATA IN RELAZIONE AGLI INDICI MINIMI DI CONGRUITÀ RIFERITI ALLE SINGOLE CATEGORIE DI LAVORI, RIPORTATI NELLA TABELLA ALLEGATA ALL'ACCORDO DEL **10.09.2020**



**% DI INCIDENZA DEL COSTO DEL LAVORO, COMPRESIVO DEI CONTRIBUTI INPS, INAIL
E DI QUANTO VERSATO ALLE CASSE EDILI/EDILCASSE**

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021

Verifica della congruità della manodopera impiegata nei lavori edili

Indici di congruità definiti con l'Accordo collettivo del 10 settembre 2020		
CATEGORIE		Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera
1	OG1 - Nuova edilizia civile, compresi impianti e forniture	14,28%
2	OG1 - Nuova edilizia industriale, esclusi impianti	5,36%
3	Ristrutturazione di edifici civili	22,00%
4	Ristrutturazione di edifici industriali, esclusi impianti	6,69%
5	OG2 - Restauro e manutenzione di beni tutelati	30,00%
6	OG3 - Opere stradali, ponti, etc.	13,77%
7	OG4 - Opere d'arte nel sottosuolo	10,82%
8	OG5 - Dighe	16,07%
9	OG6 - Acquedotti e fognature	14,63%
10	OG6 - Gasdotti	13,66%
11	OG6 - Oleodotti	13,66%
12	OG6 - Opere di irrigazione ed evacuazione	12,48%
13	OG7 - Opere marittime	12,16%
14	OG8 - Opere fluviali	13,31%
15	OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica	14,23%
16	OG10 - Impianti per la trasformazione e distribuzione	5,36%
17	OG12 - OG13 - Bonifica e protezione ambientale	16,47%

■ ACCORDO DEL 24 GIUGNO 2022

IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL'ACCORDO DEL 10 SETTEMBRE 2020,
CON L'ACCORDO DEL 24 GIUGNO 2022 LE PARTI SOCIALI HANNO STABILITO LE PERCENTUALI DI
INCIDENZA DELLA MANODOPERA PER LE CATEGORIE SPECIALISTICHE EDILI OS, PER TUTTI I CANTIERI
LA CUI DENUNCIA DI NUOVO LAVORO VENGA EFFETTUATA DAL 1° AGOSTO 2022.

■ ACCORDO DEL 24 GIUGNO 2022

<u>OS 1</u>	<u>OS 2 A</u>	<u>OS 6</u>	<u>OS 7</u>	<u>OS 8</u>	<u>OS 11</u>	<u>OS 12-A</u>	<u>OS 12-B</u>
10%	35%	14%	18%	18%	12,50%	10%	13%

<u>OS 13</u>	<u>OS 21</u>	<u>OS 23</u>	<u>OS 24</u>	<u>OS 25</u>	<u>OS 26</u>	<u>OS35</u>
6%	15%	10%	20%	30%	7%	15%

■ ACCORDO DEL 24 GIUGNO 2022

LE PARTI SOCIALI HANNO STABILITO, INOLTRE, CHE PER GLI APPALTI, ANCHE IN CORSO, DI LAVORI RIENTRANTI NELLA CATEGORIA OG3, LE CASSE EDILI/EDILCASSE DEVONO APPLICARE, PER I LAVORI DI BITUMATURA, UNA SPECIFICA SOTTOCATEGORIA CON INDICE DI CONGRUITÀ PARI AL 6%.

■ DM n. 143/2021 - MODALITÀ DI VERIFICA

AI FINI DELLA VERIFICA DI CONGRUITÀ, SI TIENE CONTO DELLE INFORMAZIONI DICHIARATE DALL'IMPRESA PRINCIPALE ALLA CASSA EDILE/EDILCASSA TERRITORIALMENTE COMPETENTE, CON RIFERIMENTO A:

- VALORE COMPLESSIVO DELL'OPERA;
- VALORE DEI LAVORI EDILI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA STESSA;
- COMMITTENZA;
- EVENTUALI IMPRESE SUBAPPALTATRICI E SUBAFFIDATARIE

■ DM n. 143/2021 - MODALITÀ DI VERIFICA

- IN CASO DI VARIAZIONI DA PARTE DEL COMMITTENTE RIFERITE AI LAVORI OGGETTO DI VERIFICA, L'IMPRESA È TENUTA A DIMOSTRARE LA CONGRUITÀ IN RELAZIONE AL NUOVO VALORE DETERMINATO DALLE VARIANTI APPORTATE
- LA COMMISSIONE NAZIONALE CASSE EDILI (CNCE) RENDE DISPONIBILI LE MODALITÀ E LE ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA COMUNICAZIONE DELLE SUDETTE INFORMAZIONI



CNCE_EDILCONNECT

■ MODALITÀ DI RILASCIO

L'ATTESTAZIONE DI CONGRUITÀ È RILASCIATA, ENTRO 10 GIORNI DALLA RICHIESTA, DALLA CASSA EDILE/EDILCASSA TERRITORIALMENTE COMPETENTE, SU ISTANZA DELL'IMPRESA AFFIDATARIA O DEL SOGGETTO DA ESSA DELEGATO, OVVERO DEL COMMITTENTE

- ✓ PER I LAVORI PUBBLICI: LA CONGRUITÀ È RICHIESTA DAL COMMITTENTE O DALL'IMPRESA AFFIDATARIA IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DELL'ULTIMO SAL DA PARTE DELL'IMPRESA, PRIMA DI PROCEDERE AL SALDO FINALE DEI LAVORI;
- ✓ PER I LAVORI PRIVATI: LA CONGRUITÀ DEVE ESSERE DIMOSTRATA PRIMA DELL'EROGAZIONE DEL SALDO FINALE DA PARTE DEL COMMITTENTE. A TAL FINE, L'IMPRESA AFFIDATARIA PRESENTA L'ATTESTAZIONE RIFERITA ALLA CONGRUITÀ DELL'OPERA COMPLESSIVA

■ ASSENZA DI CONGRUITÀ

- LA CASSA EDILE/EDILCASSA A CUI È STATA RIVOLTA LA RICHIESTA INVITA L'IMPRESA A REGOLARIZZARE LA PROPRIA POSIZIONE ENTRO 15 GIORNI, TRAMITE IL VERSAMENTO IN CASSA EDILE/EDILCASSA DELL'IMPORTO CORRISPONDENTE ALLA DIFFERENZA DI COSTO DEL LAVORO NECESSARIA PER RAGGIUNGERE LA PERCENTUALE STABILITA PER LA CONGRUITÀ

- LA REGOLARIZZAZIONE NEL TERMINE PREVISTO CONSENTE IL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI CONGRUITÀ

■ ASSENZA DI CONGRUITÀ

- SE LO SCOSTAMENTO È PARI O INFERIORE AL 5% DELLA PERCENTUALE DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA, LA CASSA EDILE/EDILCASSA RILASCIATA L'ATTESTAZIONE DI CONGRUITÀ, PREVIA IDONEA DICHIARAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI CHE GIUSTIFICHI TALE SCOSTAMENTO.
- L'IMPRESA AFFIDATARIA NON CONGRUA PUÒ DIMOSTRARE IL RAGGIUNGIMENTO DELLA PERCENTUALE DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA MEDIANTE ESIBIZIONE DI DOCUMENTAZIONE IDONEA AD ATTESTARE COSTI NON REGISTRATI PRESSO LA CASSA EDILE/EDILCASSA, IN BASE A QUANTO PREVISTO NELL'ACCORDO DEL **10 SETTEMBRE 2020**

■ ASSENZA DI CONGRUITÀ

In mancanza di regolarizzazione:

- L'ESITO NEGATIVO DELLA VERIFICA DI CONGRUITÀ È COMUNICATO AI SOGGETTI CHE HANNO EFFETTUATO LA RICHIESTA E LA CASSA EDILE/EDILCASSA TERRITORIALMENTE COMPETENTE PROCEDE ALL'ISCRIZIONE DELL'IMPRESA AFFIDATARIA IN BNI (BANCA NAZIONALE IMPRESE IRREGOLARI)
- L'ESITO NEGATIVO DELLA VERIFICA DI CONGRUITÀ RIFERITA ALLA SINGOLA OPERA, PUBBLICA O PRIVATA, INCIDE, DALLA DATA DI EMISSIONE, SULLE SUCCESSIVE VERIFICHE DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA FINALIZZATE AL RILASCIO PER L'IMPRESA AFFIDATARIA DEL DURC ONLINE

**PER LE ALTRE IMPRESE COINVOLTE NELL'APPALTO,
RESTANO FERME LE RELATIVE DISPOSIZIONI GIÀ PREVISTE AI FINI DEL RILASCIO DEL DURC ONLINE**

■ CONVENZIONE

TRA **MINISTERO DEL LAVORO, INL, INPS, INAIL, CNCE** PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI **INTERSCAMBIO DELLE INFORMAZIONI** TRAMITE COOPERAZIONE APPLICATIVA CHE CONSENTANO DI RENDERE DISPONIBILI:

- *GLI ESITI DELLE VERIFICHE DI CONGRUITÀ DELLA MANODOPERA IMPIEGATA;*
- *I DATI RELATIVI A OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO, AI LAVORATORI IMPIEGATI E ALLE RELATIVE RETRIBUZIONI*



necessari al recupero dei contributi e dei premi di pertinenza dei rispettivi Istituti, nonché ai fini della programmazione di eventuali attività di vigilanza e verifiche di competenza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro

■ COMITATO DI MONITORAGGIO

COME PREVISTO DAL DM N. 143/2021, CON IL DECRETO DIRETTORIALE N. 17 DEL 15 APRILE 2022 È STATO ISTITUITO UN COMITATO DI MONITORAGGIO, COMPOSTO DA RAPPRESENTANTI DI:

- Ministero del Lavoro;
- Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
- INPS;
- INAIL;
- INL;
- Parti sociali firmatarie dell'Accordo del 10 settembre 2020
- CNCE